

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E LA ASL ROMA 2

PER LO SVOLGIMENTO PER LE ANNUALITA' 2026, 2027 E 2028 DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE ALLE FAMIGLIE DEL LAZIO NEL PERIODO POST-ADOZIONE.

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità e Servizio Civile – con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 212, 00147, c. f. n. 80143490581, in persona del dott. Luca Fegatelli, Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità e Servizio Civile

E

L'ASL "ROMA 2", di seguito indicata come Azienda, Partita IVA 13665151000, con sede legale provvisoria in Roma - Via Maria Brighenti, n.23- CAP 00159 - in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Dott. Francesco Amato elettivamente domiciliato per la carica come sopra

Premesso che

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono, altresì, iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori;
- la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) art. 2, lettera f) stabilisce che la Regione Lazio, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, *"realizza una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili"*;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) all' art. 10, comma, lettera h) stabilisce che le politiche in favore dei minori sono perseguite anche attraverso interventi e servizi riguardanti i percorsi per l'adozione nazionale ed internazionale, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione;

ALLEGATO A

- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 agosto 2017, n. 537: “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017” ha finalizzato risorse per interventi per la riorganizzazione del sistema regionale delle adozioni del Lazio, con particolare riferimento ad azioni di sostegno alle famiglie nel periodo post- adozione e alle attività di informazione e formazione per le famiglie;
- con nota prot. 0605092 del 28 novembre 2017 il Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, tenuto conto dell’esperienza del Gruppo Integrato di Lavoro sull’Adozione – ASL Roma 2, ha richiesto alla ASL Roma 2 la disponibilità per la realizzazione di un progetto di sostegno alla riorganizzazione del sistema adozioni laziale e alle loro famiglie;
- la suddetta nota stabiliva che il costo del progetto fosse di euro 200.000 e individuava in anni due il periodo per la realizzazione dello stesso;
- con nota prot. 0200105 del 6 dicembre 2017 la Direzione della ASL Roma 2 ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta e ha confermato la disponibilità a svolgere l’attività richiesta;
- con determinazione dirigenziale n. G17899 del 20 dicembre 2017 è stato avviato un primo programma di sostegno alle famiglie del Lazio nel periodo di post adozione, in collaborazione con la Asl Roma 2, per il biennio 2018-2020;
- il suddetto Programma è stato finanziato successivamente anche per le annualità 2021-22, con la determinazione dirigenziale n. G13798 del 19 novembre 2020, per le annualità 2023-24 con la determinazione dirigenziale n. G16855 del 1° dicembre 12 2022 e per l’annualità 2025 con la determinazione dirigenziale n. G05944 del 14 maggio 2025;
- con deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2026, n.296 “Programmazione delle risorse per gli interventi a sostegno della famiglia relative agli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028” sono stati destinati € 120.000,00 per l’anno 2026, € 120.000,00 per l’anno 2027 e € 120.000,00 per l’anno 2028, al fine di garantire la prosecuzione del Programma di sostegno, informazione e formazione rivolto alle famiglie adottive, volto a supportare le stesse nell’affrontare le criticità di carattere relazionale, educativo, psicologico e sociale connesse al percorso adottivo;
- alla luce dei risultati perseguiti si ritiene opportuno, pertanto, regolamentare il rapporto con la ASL Roma 2.

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Lazio e l’ASL “ROMA 2” concordano quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto)

ALLEGATO A

1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione di un Programma di Sostegno, Informazione e formazione alle famiglie nel periodo post-adozione residenti nella regione Lazio, realizzato da ASL Roma 2.

Articolo 2 (Durata)

1. La presente Convenzione dura 3 (tre) anni a decorre dalla sua sottoscrizione.
2. La Convenzione può essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze.

Articolo 3 (Ruolo della ASL RM 2)

1. La Regione Lazio incarica la ASL ROMA 2 di attuare il Programma di sostegno, informazione e formazione alle famiglie del Lazio nel periodo post-adozione.
Tale Programma avrà la funzione, in accordo con l'Ufficio Regionale Competente e con i GILA delle ASL del Lazio, di progettare, programmare e gestire le attività di sostegno, informazione e formazione alle famiglie del Lazio nel periodo post-adozione.

Questa funzione si esplica nelle seguenti azioni:

- a) Attività di sostegno ai nuclei familiari adottivi nel post-adozione, attraverso percorsi di psicoterapia individuale di bambini/adolescenti e familiare;
 - b) Attività di sostegno ai nuclei familiari adottivi in crisi adottiva attraverso percorsi di psicoterapia individuale di bambini/adolescenti e familiare;
 - c) Organizzazione di gruppi psicoeducazionali;
 - d) Informazione, consulenza, accompagnamento e orientamento alle famiglie che ne fanno richiesta nelle diverse fasi del percorso adottivo;
 - e) Attività di consulenza e supervisione agli operatori dei GILA sul tema delle crisi adottive, attraverso la costituzione di gruppi di supervisione con la presentazione di casi e la realizzazione di webinar clinico/formativi;
 - f) Attività di monitoraggio sul sistema delle adozioni, sull'andamento del fenomeno adottivo e sulle strategie di intervento.
2. L'Azienda Asl Roma 2 individua personale esperto in campo sociale, psicologico e psicopedagogico in possesso dei requisiti necessari, previsti dalla normativa vigente, per realizzare le attività sopra descritte.
 3. L'Azienda si impegna a mettere a disposizione i locali e i supporti necessari alla realizzazione del Programma di cui all'art. 1.

Art. 4 (Referente aziendale per la convenzione)

1. Il Referente aziendale, responsabile dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Convenzione, nonché delle formali interlocuzioni e comunicazioni tra le Parti, è la Dott.ssa Patrizia Magliocchetti, Direttore UOC Tutela Salute Donna Età Evolutiva.
2. Il Referente garantisce la corretta implementazione e il relativo monitoraggio della Convenzione per tutto quanto concerne il coordinamento della compiuta erogazione delle prestazioni e della connessa gestione operativa e contabile, anche assicurando tutto quanto necessario per il rispetto degli obblighi normativi, ivi inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione dei dati, e garantendo le interlocuzioni di natura meramente operativa con la controparte in correlazione con l'implementazione delle attività.

Articolo 5 (Modalità di esecuzione)

1. L'Azienda si obbliga ad effettuare direttamente le attività istituzionali di servizio di cui all'Art. 3, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nella presente Convenzione, nonché delle indicazioni impartite dalla Regione. Il ricorso a eventuali deleghe a terzi è consentito, nel rispetto dell'autonomia gestionale, solo in riferimento a prestazioni di carattere accessorio.
2. L'Azienda ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. L'Azienda dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati. La Regione si riserva di esprimere, in corso, indirizzi e orientamenti operativi in merito ai servizi da realizzare.
4. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà della Regione che dell'ASL RM 2, quest'ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'ASL RM 2 avrà cura di informare tempestivamente la Regione sulla dinamica dell'evento.
5. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà della Regione, per esigenze di pubblico interesse, la Regione s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Articolo 6 (Monitoraggio attuazione della Convenzione)

1. La Regione fornisce attività di supporto amministrativo e organizzativo per la realizzazione del progetto.
2. La Regione effettua controlli quali-quantitativi complessivi dei servizi erogati. Tali controlli possono consistere, a titolo esemplificativo in analisi documentali e report sulla gestione aziendale dei servizi oggetto della Convenzione, oltre che in verifiche sulla gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
3. I Responsabili del Servizio Regionale potranno effettuare una azione di verifica e di controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e del servizio; in rapporto operativo con i referenti dell'Azienda, controllano, anche richiedendo relazioni e dati relativi ai singoli utenti, la puntuale e corretta attuazione dei progetti di adozione e delle iniziative di

promozione e formazione, verificandone l'efficacia e proponendo eventuali modifiche o integrazioni.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie e rendicontazione)

1. La Regione Lazio si impegna a versare annualmente alla ASL ROMA 2 la somma di euro 100.000,00 da prelevarsi sul capitolo U0000H41959, quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 3 della presente Convenzione.
2. La Regione trasferirà all'ASL Roma 2, per l'annualità 2026, l'importo di euro 100.000,00 a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.
3. L'erogazione delle risorse relative alle annualità successive è subordinata alla trasmissione, da parte dell'ASL Roma 2, di una relazione annuale quali-quantitativa sul servizio reso nell'anno precedente, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e riferite al medesimo periodo.

Articolo 8
(Risoluzione delle controversie)

1. In caso di lite le Parti si sforzano di trovare una soluzione comune impegnandosi ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri. Qualora non vi sia esito positivo sarà competente esclusivamente il Tribunale di Roma.
2. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda.
3. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, che non fosse possibile comporre attraverso le procedure previste dal comma 1, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 9
(Applicazione della disciplina della privacy)

1. Le parti, quali Titolari autonomi, provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e tali dati verranno utilizzati in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione, secondo l'informativa, allegata alla presente convenzione, fermo restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 10
(Modifiche ed integrazioni)

ALLEGATO A

1. È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione che dovranno essere concordate in forma scritta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la ASL Roma 2

Per la Regione Lazio

Il Direttore Generale

Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità e Servizio Civile

Dott. Francesco Amato

Dott. Luca Fegatelli